

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 90

A.S. n. 2841: "Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento".

PUBBLICO IMPIEGO

Marzo 2004

INDICE

Articolo 1.....	pag. 1
Articolo 2.....	pag. 4

Articolo 1

La norma reca una nuova disciplina della riammissione in servizio per il personale della pubblica amministrazione colpito da procedimento penale concluso con il proscioglimento attraverso una modifica dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

Sotto il profilo finanziario, occorre premettere che la RT afferma la neutralità finanziaria delle norme proposte considerando idonea a tal fine la copertura finanziaria a suo tempo già predisposta dall'articolo 3, comma 57, della citata legge n. 350 del 2003.

Il comma 1, lettera *a*), delimita l'ambito delle tipologie di sentenze definitive di proscioglimento che costituiscono il presupposto per l'esercizio del diritto al prolungamento o al ripristino del rapporto di impiego previsto dalla citata norma della finanziaria 2004, a quelle emanate perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o a seguito dell'archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Fra queste, inoltre, costituiscono presupposto per l'esercizio del diritto di cui si tratta solo quelle intervenute nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La lettera *b*) specifica che il prolungamento del rapporto di lavoro può estendersi oltre i limiti di età previsti dalla legge aggiungendovi anche le eventuali proroghe dei limiti stessi.

La lettera *c*) estende il periodo di prolungamento del rapporto di impiego oltre i limiti di età previsti dalla legge, già rapportato dal citato articolo 3, comma 57, alla durata della sospensione ingiustamente subita,

aggiungendovi anche il periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza e consentendo il cumulo fra i due periodi.

La lettera *d)* sopprime l'attribuzione ad apposito regolamento della determinazione delle modalità applicative della norma in esame.

La lettera *e)* aggiunge all'articolo 3, comma 57, citato, due periodi: il primo, che equipara alle sentenze di proscioglimento i provvedimenti che dichiarano l'improcedibilità per una causa estintiva del reato conseguenti ad una sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o perché non commesso; il secondo, che stabilisce che se la sentenza di proscioglimento sia intervenuta anteriormente ai cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, il dipendente possa chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o di quello non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.

Il comma 2 prevede la facoltà dell'amministrazione di appartenenza di ripristinare e prolungare il rapporto di impiego per un periodo pari alla durata della sospensione nel caso di sentenze di proscioglimento diverse da quelle già menzionate di archiviazione per insussistenza del fatto o perché non commesso e per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciate dopo la cessazione dal servizio.

La RT chiarisce che dal raffronto fra la normativa previgente e quella risultante dal decreto-legge scaturisce una limitazione dell'ambito di applicazione delle norme in vigore, in particolare, per effetto del limite temporale che viene posto fissando a cinque anni il periodo massimo

antecedente l'entrata in vigore del provvedimento entro il quale deve essere stata emanata la sentenza di proscioglimento.

La RT precisa, inoltre, che le disposizioni di cui alla lettera *e*) sopra illustrata si configurano come una specificazione del sistema di ristoro già previsto dall'ordinamento nei confronti dei dipendenti ingiustamente colpiti dalle conseguenze derivanti da procedimenti penali conclusi con una piena assoluzione.

Al riguardo si osserva che agli effetti della limitazione temporale posta dalla norma in esame e ricordata dalla RT devono essere affiancati, e distintamente valutati, gli effetti delle disposizioni che incrementano la durata del periodo di prolungamento del rapporto di impiego (lettere *b*) e *c*)) e quelle, di cui alla lettera *e*), che equiparano alle sentenze di proscioglimento i provvedimenti che dichiarano la non procedibilità perché il fatto non sussiste o perché non è stato commesso.

In particolare, appare estensiva la disposizione di cui alla lettera *e*), secondo periodo, che attribuisce all'*ex* pubblico dipendente la facoltà, nel caso di sentenza di proscioglimento intervenuta anteriormente al limite di cinque anni di cui si è detto, di ottenere un trattamento pensionistico basato sulla ricostruzione della carriera includendovi il periodo di sospensione dal servizio o il periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza. Sul punto, come accennato, la RT afferma soltanto, senza ulteriori precisazioni, che la norma si configura come una specificazione del sistema di ristoro attualmente prevista dall'ordinamento per i soggetti in questione.

Sul punto sarebbe opportuna una più dettagliata informazione da parte del Governo.

Infine, la disposizione introdotta con il comma 2, sopra illustrato, appare limitativa degli stessi limiti introdotti con il comma 1 prevedendo che tutte le sentenze di proscioglimento, anche successive alla cessazione dal servizio, diano la facoltà all'amministrazione di ripristinare il rapporto di impiego.

Tale disposizione, anche se ha per oggetto l'attribuzione di una facoltà all'Amministrazione, potrebbe determinare richieste da parte degli *ex* dipendenti in grado di causare tensioni applicative delle norme in esame e di diminuire ulteriormente l'efficacia dei limiti in queste previsti.

In ultima analisi, per l'intero articolo 1, manca nella RT il confronto fra l'effetto di diminuzione degli oneri connesso alle limitazioni sopra specificate e l'effetto di incremento degli oneri delle altre disposizioni segnalate.

Appare, pertanto, necessario disporre di ulteriori elementi per valutare l'impatto finanziario delle norme proposte e per verificare l'asserita insussistenza di maggiori oneri.

Articolo 2

Il comma 3 dispone che in caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati ordinari sia conferita al magistrato riammesso, se possibile e nell'ambito dei posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da ultimo esercitata.

Al magistrato che avesse maturato, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, un'anzianità non inferiore a dodici anni nella

funzione esercitata, viene attribuita dal Consiglio Superiore della Magistratura una funzione di livello immediatamente superiore anche in soprannumero (con esclusione di quelle superiori a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto della Corte di cassazione e delle funzioni apicali di uffici giudiziari).

Nel caso di anzianità nella funzione inferiore a dodici anni viene conferita, anche in soprannumero, una funzione dello stesso livello.

In tutti i casi di riammissione in servizio al magistrato riammesso viene attribuita la posizione di ruolo che avrebbe avuto, secondo la normale progressione di carriera, ove il servizio non avesse subito interruzioni.

La RT non esamina le disposizioni illustrate, limitandosi a precisare che l'intero articolo 2 stabilisce le concrete modalità di applicazione della normativa tenendo conto delle peculiarità dei diversi settori.

Al riguardo, si osserva che le modalità applicative previste nel comma 3 sopra illustrato sembrano suscettibili di determinare effetti finanziari dei quali andrebbe meglio dimostrata la consequenzialità rispetto alla legislazione vigente e la non esorbitanza rispetto ai limiti di copertura a suo tempo già previsti e prima richiamati.

Il comma 4 disciplina il ripristino del rapporto di impiego per il personale militare, delle forze di polizia e per quello operativo del Corpo dei vigili del fuoco. In particolare, si segnala la previsione secondo cui al dipendente riammesso in servizio, se possibile e nell'ambito dei posti disponibili, sono attribuiti, anche in soprannumero, il grado e la qualifica posseduti al momento dell'anticipato collocamento a riposo con conferimento delle corrispondenti funzioni.

La RT precisa che le disposizioni sopra illustrate si rendono necessarie per le peculiarità ordinamentali dei settori interessati e per garantire l'efficienza dei servizi istituzionali.

Per il personale militare la RT specifica che si è dovuto prevedere che il ripristino del rapporto di impiego sia effettuato in soprannumero agli organici con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio degli interessati.

Al riguardo, si osserva che la plausibilità della descritta neutralità finanziaria delle norme, affermata nella RT, andrebbe argomentata con dati e notizie che la RT stessa non presenta.

Il comma 5 stabilisce che al dipendente riammesso in servizio che non rientri nei casi contemplati nei commi 2, 3 e 4 sia attribuita la qualifica posseduta al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e, nell'ambito dei posti disponibili, sia conferita una funzione corrispondente.

Entrambe, la qualifica e la funzione, possono poi essere conferite anche in soprannumero con esclusione delle funzioni apicali.

La RT non si occupa della norma, in relazione alla quale possono essere formulate le stesse osservazioni già effettuate per il comma 4.

Il comma 6 stabilisce la sospensione del trattamento pensionistico in caso di ripristino del rapporto di impiego.

Il medesimo comma dispone, inoltre, che le amministrazioni diverse da quelle contemplate nel comma 4 (Forze armate, Forze di polizia, Corpo dei vigili del fuoco) rendano indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza un numero di posti idoneo ad

assicurare l'equivalenza della spesa determinata dal ripristino del rapporto di impiego.

La RT precisa che tale disposizione è finalizzata a compensare il collocamento in soprannumero dei riammessi.

Al riguardo, occorre evidenziare che tale meccanismo di compensazione non appare idoneo ad assicurare l'invarianza degli oneri, poiché la riduzione dei posti in organico (che andrebbe attuata sul personale in servizio per conseguire i suoi effetti) potrebbe non essere in grado di determinare risparmi di spesa, posto che il bilancio non assegna risorse finanziarie a posizioni di pianta organica non effettivamente occupate; la riduzione di posti teorici cui non corrispondano effettive dotazioni di bilancio non è in sostanza idonea a garantire *a priori* il conseguimento di risparmi di spesa.